

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Alleg. N° 4

N.° di Répertorio 4213

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

L'Impresa LUIGI SARDELLA per la costruzione di TRE fabbricati comprendenti N.18 alloggi popolari nel Comune di FASANO-Via Gradinelli-ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676, riguardante la costruzione di abitazioni per i Lavoratori Agricoli dipendenti -

Importo al netto £.: 62.358.600.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatré in questo giorno 10 (dieci) del mese di maggio nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo PALMA - autorizzato alla stipula del presente contratto da parte dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt.: 151 ex 153 del R.D. 28 Aprile 1938, n. 1165 - richiamati

28-5-1963

Registrato a Brindisi li

N. *1625* Mod. 1 Vol.

sette lire

diecimilacentotrenta

IL DIRETTORE DI 2° CL.
(non leggibile)

in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949 n.408-sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni,avendo vi lecparti rinunciato d'accordo con me,giusta l'art.28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913, n.89,il Sig. Comm.Cmo.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe,nato a La Spezia il 16/6/1913 e domiciliato in Brindisi,Presidente dell'Istituto^A per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Luigi Sardella nato a Fasano il 30/8/1892 domiciliato a Fasano - Via Cairoli n°43 titolare dell'Impresa omonima

P R E M E S S O

che il Ministero dei Lavori Pubblici-Gabinetto-con Ministeriale n.832/10172/P del 24 gennaio 1962,ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30/12/1960,n.1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori Agricoli Dipendenti;

CHE il Comitato Provinciale di attuazione piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del primo trien

nio la costruzione di n.18 alloggi popolari nel Co
mune di Fasano per una spesa complessiva di lire
£. 72.000.000 -

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Feb
braio 1963 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A.
del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari co
me da voto n.358 del 22/3/1963 ed approvato da det
to Provveditorato con nota n.7000 del 30/3/1963 -

-CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare
del Ministero Lavori Pubblici n.2360 del 9/8/1962
ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazio
ne privata per l'appalto dei lavori;

-CHE nella licitazione privata esperita l'11/4/1963
come risulta dall'accluso relativo verbale, l'appal
to dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato
alla Impresa Luigi Sardella con il ribasso del 3,12%

(diconsi lire tre e centesimi dodici per ogni cento
lire) sull'importo a base di gara di £264.500.000 -

-CHE si è stabilito di addivene oggi alla stipula
del contratto di appalto in forma pubblica ammini
strativa;

i componenti, come sopra costituiti da me personal
mente conosciuti, mentre confermano e ratificano a
tutti gli effetti la precedente narrativa, che si
dichiara parte integrante e sostanziale del presen

te contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Luigi Sardella quale aggiudicatario dell'appalto, con il presente ~~contratto~~ atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le previste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt. 1 e 2 del capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengano allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Ufficiale rogante delegato.

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto capitolato speciale, che, firmato dai contraenti e da me Ufficiale rogante, è dichiarato parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto e che qui si allega.

3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma, del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con

D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in lire 62.358.600 -(lire sessantaduemilioni trecentocinquantatottomilaseicento) al netto dello offerto ed accettato ribasso del 3,12% e di quello aggiunto di £.0,20%(lire zero e ventesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £.3,32% (lire tre e centesimi trentadue per cento) sull'importo lordo di £. 64.500.000.-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerto ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme

vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero emanate eventualmente durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli atti di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per gli adempimenti dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per i lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 del capitolato speciale, mediante ordinativo sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile. -

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 sulla contabilità genetale dello Stato, quale risulta dalle modificazioni allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10/12/1913, n. 936? -

10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti, idrici sanitari e simili che si eseguono

a mezzo di ditte specilaizzate.

11°)- Per gli effetti del presente contratto; la Im
presa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio spe
ciale in Brindisi presso la Segreteria Comunale.

12°)- A garanzia degli obblighi assunti con il pre
sente contratto l'Impresa ha provveduto alla deposi
to della somma di L. 3.124.180 (lire tremilicento
ventiquattromilacentottanta); mediante fidejussione
bancaria della Banca Commerciale Italiana -Filiale
di Brindisi- giusto atto 27 aprile 1963, che si alle
ga al presente contratto e del quale fa parte integran
te.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine de
gli effetti del presente contratto.

Art; 13°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle
spese relative alla licitazione ed al presente con
tratto per diritti di segreteria, scritturazione e
registrazione di atti ed ogni altra inerente anche
l'Imposta Generale sull'Entrate-senza diritto a rival
sare qualsiasi titolo corrisposto, nonché le Imposte
di consumo, anche se stabilite e accresciute posterior
mente alla stipulazione del presente contratto, a
tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che stra
ordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e age
volazioni fiscali previste a favore degli Istitu

ti Case Popolari e della Legge 30.12.1960 n. 1676;
14°)- E' altresì a carico dell'appaltatore -senza
diritto a rivalsa - il contributo di £. 0,80% (lire
zero e centesimi ottanta per mille) dovute alla Cas
sa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Ar
chitetti sia sull'ammontare netto dell'importo
contrattuale che sugli importi che dovessero succes
sivamente riconosciuti per l'esecuzione di lavori
in aggiunta ed a modifica di quelli che formano og
getto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie
suppletive, ecc.): nonchè sull'ammontare di eventuali
riserve accolte e per revisione di prezzi.-

TUTTO CIO' PREMESSO :

Il Sig. Comm.Com.te Ubaldo Vallarino nelle teste
e qualità sopradetta; riconosciuto che la cauzione
definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto, affida all'Impre
sa LUIGI SARDELLA l'esecuzione dell'appalto di cui
trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta,
si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto
medesimo nel modo/come sopra convenuto. -

A richiesta , io Ufficiale rogante delegato ho ri
cevuto e pubblicato il presente atto mediante let
tura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in
presenza delle parti, che da me interpellate hanno

dichiarato di essere l'atto, stesso conforme alla
loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di aver-
ne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-
lo e di concessione governativa e beneficia della
registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12
della Legge 30/12/1960, n. 1676.

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso
bollo scritti da persona di mia fiducia per intero
e su facciate nove e righe venti sino a questo pun-
to della decima facciata, oltre le formalità di chiu-
sura?-

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLA-
RI -

(F.to UBALDO VALLARINO)

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

(F.to SARDELLA LUIGI)

L'UFFICIALE DELEGATO ROGANTE

(F.to AVV. VINCENZO PALMA)

Per Copia Conforme
Brindisi - 9 SET. 1966



L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

(Comm. AVV. VINCENZO PALMA)